

N. 49/02 R.G. TRIB.

N. 1447/00 R.G. notizie di reato

# TRIBUNALE DI MACERATA

*In composizione monocratica*

## SENTENZA

(Artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale, composto da:

Dott. Giovanni Iannielli  
Giudice Monocratico

Alla pubblica udienza del 8.3.2002, ha pronunciato  
e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

## SENTENZA

nei confronti di:

██████████ nato a Firenze il ██████████, res. in ██████████,  
██████████, ivi dich. dom.  
LIBERO - PRESENTE

██████████, nata a ██████████, res. a ██████████,  
██████████, ivi dich.  
dom.  
LIBERA - PRESENTE

N. **271/02** Reg.Sent.

Del 8.3.2002

Data del deposito

**23 MAR. 2002**

E' passata in giudicato

il 30/03/02  
*Venturoli*

Fatto avviso al Proc. Gen.

il 27/03/02

Ricevuto il 30/03/02

Avviso all'imputato contumace

Ricevuto il \_\_\_\_\_

Estratto al P.M. per esecuzione

Campione Penale

N. \_\_\_\_\_

Redatta scheda il \_\_\_\_\_

Difensori

Avv. L. Venturoli di fiducia  
per entrambi

STUDIO LEGALE  
**AVV. LUCA VENTALORO**  
Viale Principe Amedeo 32 - 47037 RIMINI  
Tel. (0541) 25090 Fax (0541) 27212

### IMPUTATI

Del reato p. e p. dall'art. 110 e 650 C.P. perché, nella loro qualità di genitori del minore ██████████ Marco, non osservavano l'ordinanza n. 215 emessa dal Sindaco del Comune di Camporotondo di Fiastrone, con la quale si ingiungeva ad entrambi di accompagnare il predetto minore presso gli Uffici Distrettuali della U.S.L. n. 9 per ottemperare alle vaccinazioni obbligatorie non completate

Accertato in Tolentino il 26.11.1999

### CONCLUSIONI

L'avv.to Venturolo, per i suoi assistiti, chiede emettersi sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il P.M. si associa.

### FATTO E DIRITTO

Con decreto della Procura della Repubblica in sede del 30.11.2000 ██████████ e ██████████ venivano citati in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale per rispondere del reato distinto in epigrafe.

Preliminarmente il difensore chiedeva, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'emissione di sentenza di proscioglimento sostenendo che il fatto contestato agli imputati non era penalmente rilevante e ciò sulla base di una duplice depenalizzazione contenuta nelle leggi nn. 706/75 e 689/81.

In sostanza, argomentava la difesa, il mancato completamento delle vaccinazioni obbligatorie è fattispecie oggetto di specifica sanzione amministrativa, pertanto nel caso di specie non può trovare applicazione l'art. 650 c.p.

Invero, sul punto, ha avuto modo la Corte Suprema di statuire che "l'ordinanza con la quale il Sindaco richiama al rispetto degli obblighi sulle vaccinazioni obbligatorie non configura il provvedimento dell'autorità la cui inosservanza è punita ai sensi dell'art. 650 c.p., perché l'illiceità della condotta in questione è già prevista in una norma primaria il cui contenuto non può essere stato fatto proprio se non sterilmente da un atto amministrativo" (Cass., Sez. I, 12.12.1990).

Si deve infatti rilevare che le violazioni in tema di vaccinazioni obbligatorie sono oggetto di sanzioni solo amministrative (per effetto della depenalizzazione di cui alla legge n. 689/81) e ciò rende concretamente inoperante la fattispecie di cui all'art. 650 c.p., norma residuale ed integrativa, applicabile solo allorquando il comportamento censurato non sia oggetto di specifici precetti e correlative specifiche sanzioni.

L'unica fattispecie (sempre in campo di vaccinazioni obbligatorie) la cui ricorrenza potrebbe far scattare l'operatività dell'art. 650 c.p. è da individuarsi in quella prevista e punita (anche con l'arresto) dall'art. 260 T.U.L.S. In questo caso, l'ordine di vaccinazione impartito dal Sindaco trova il suo fondamento nella finalità di impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva concreta, la quale sia già effettivamente insorta o stia sul punto di diffondersi.

Tuttavia, già dalla mera lettura del capo d'imputazione, risulta evidente che non è questo il caso che ci occupa, essendo agli imputati contestata di aver omesso di ottemperare all'ordine del Sindaco impartito affinché gli stessi accompagnassero il figlio minore presso gli uffici sanitari per completare le vaccinazioni obbligatorie.

Alla luce di quanto sopra esposto è dunque evidente che il fatto non costituisce reato e pertanto si impone l'adozione della relativa pronuncia assolutoria nei confronti degli odierni imputati.

Trattandosi comunque di violazione di carattere amministrativo, si ritiene di dover disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente (nel caso di specie al Sindaco del Comune di Camporotondo di Fiastrone) per quanto di sua competenza.

**P.Q.M.**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE PENALE DI MACERATA**

**In composizione monocratica**

Visto l'art. 129 c.p.p.

Assolve XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX in ordine al reato loro in concorso ascritto perché il fatto non costituisce reato;

dispone la trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa (Sindaco del Comune di Camporotondo di Fiastrone) per quanto di sua competenza;

Macerata, li 8.3.2002

Il Giudice  
*Caruso*

23 MAR. 2002  
IL CANCELLIERE  
*dott. Stefano Cesarini*

AVVISO DI DEPOSITO SENTENZA  
RICEVUTO DAL PROC. GEN.LE  
IN DATA 30/03/02

E' PASSATO IN GIUDICATO  
IL 30/06/02 *ventisette giorni*  
*risposta*  
Il Cancelliere